



DELIBERA N. 36

Seduta del 5 Luglio 2023/1722 d.F.R.

Oggetto: Risposta a Richiesta di interpretazione Art. 26 e 28-bis del D.D. 27 aprile 2012 n.44 e ss.mm.ii.

In seguito alla richiesta pervenuta dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio prot. n. 64087/2023 del 29/06/2023 inerente la corretta interpretazione dell'art. 26 del Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44 e ss.mm.ii. secondo la quale le attività che effettuano il trasporto in autonomia dei propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in modo occasionale e saltuario, ovvero nei limiti di cui all'Art 29, comma 4 del D.D. 27 aprile 2012 n. 44 e ss.mm.ii., svolto all'interno del territorio della Repubblica di San Marino per il conferimento al Servizio Igiene Urbana dell'AASS o ad altri soggetti autorizzati, vengano ritenute esonerate dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui all'Art 26 del D.D. 27 aprile 2012 n. 44 e ss.mm.ii.,

Considerato che dette attività risultano già esonerate dalla compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, come indicato dall'Art. 30, comma 7 del D.D. 27 aprile 2012 n.44 e ss.mm.ii. e dalla comunicazione annuale del Catasto dei rifiuti, come indicato dall'Art. 27, comma 4 lettera b), del D.D. 27 aprile 2012 n.44 e ss.mm.ii.,

Tenuto conto della vigente normativa ed in particolare, visto l'Art. 26, comma 2 e 4, del D.D. 27 aprile 2012 n. 44 e ss.mm.ii., e quanto disposto per l'attività di cui all'Art. 29, comma 4, del D.D. 27 aprile 2012 n.44 e ss.mm.ii. la quale non è assoggettata a quanto disposto dall'Art. 30, comma 1, del D.D. 27 aprile 2012 n. 44 e ss.mm.ii. come indicato all'Art. 30, comma 7 del D.D. 27 aprile 2012 n.44,

Vista l'incongruenza tra gli elementi necessari per la compilazione dei movimenti di scarico del registro sopracitato e l'assenza di documenti di trasporto alla luce di quanto disposto dall'Art. 30, comma 7 del D.D. 27 aprile 2012 n. 44 e preso atto della coerenza del legislatore tra oneri ed esenzioni desumibili all'Art. 27, del D.D. 27 aprile 2012 n.44 e ss.mm.ii. per quanto concerne il catasto dei rifiuti, si ritiene di poter applicare correttamente la norma trasponendo il medesimo approccio e garantendo ai soggetti che svolgono l'attività di cui all'Art. 29, comma 4, del D.D. 27 aprile 2012 n. 44 e ss.mm.ii. l'esenzione a quanto disposto dall'Art. 26 comma 2, del D.D. 27 aprile 2012 n. 44 e ss.mm.ii.,



REPUBLICA DI SAN MARINO

Segreteria CT c/o Ufficio Prevenzione, Ambiente e Vigilanza
Via Tre Settembre, 99 - 47891 Dogana
T 0549 887067 - F 0549 887068
Email: Info.upav@pa.sm



COLLEGIO TECNICO

della Commissione Tutela Ambientale

Il Collegio Tecnico ritiene corretto, considerare annoverati i soggetti che effettuano il trasporto in autonomia dei propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in modo occasionale e saltuario a coloro di cui all'Art. 26, comma 4, del D.D. 27 aprile 2012 n. 44 e ss.mm.ii..

San Marino, 07/07/2023

per il Collegio Tecnico
il Coordinatore
Ing. Davide Bartolini



■ **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

■ **Segreteria CT c/o Ufficio Prevenzione, Ambiente e Vigilanza**
Via Tre Settembre, 99 - 47891 Dogana
T 0549 887067 - F 0549 887068
Email: info.upav@pa.sm